

[PRINT](#) [EMAIL](#)

Crocifisso: dopo l'ordinanza 389/2004. I veri problemi nascono ora

di Stefano Ceccanti *

Non è facile capire cosa sia un'ordinanza di inammissibilità oltre il ristretto mondo dei giuristi. Non stupisce pertanto che alcuni commenti giornalistici "a caldo" l'abbiano scambiata per un giudizio di merito particolarmente radicale, cioè che la Corte abbia ritenuto la questione come una sorta di oltraggio o, nel migliore dei casi, come una perdita di tempo ingiustamente sottoposta, dato che lo *status quo* sarebbe indiscutibile.

Questo fraintendimento è ancor più difficile da chiarire giacché l'effetto pratico immediato è che per ora i crocifissi restano nelle scuole. Per questo il risveglio dell'opinione pubblica nei prossimi mesi potrebbe essere particolarmente brusco, con un'accelerazione violenta delle polemiche, proprio ciò che la Corte voleva forse evitare. E' bene invece essere preparati e soprattutto preparare l'opinione pubblica per tempo, di modo che anche le inevitabili tensioni siano temperate in un clima di dialogo e di ragionevolezza.

Rileggo allora oggi gli atti del seminario preventivo di Ferrara pubblicati tempestivamente da Giappichelli ("La laicità crocifissa. Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici") per chiarirmi bene le coordinate successive all'ordinanza.

Com'è noto la Corte ha semplicemente deciso di non decidere, di allontanare da sé l'amaro calice, per non essere crocifissa. L'ordinanza è molto stringata: sostiene solo che si tratta di norme regolamentari su cui la Corte è incompetente. Molti degli interventi di Ferrara rilevavano come quell'ostacolo avrebbe potuto essere superato, sostenendo la tesi che quelle norme secondarie poggiavano e specificavano altre norme di legge; ma, superata quella soglia, le tre strade possibili erano obiettivamente tutte esplosive: sostenere che le norme siano perfettamente costituzionali, esponendosi così a critiche "laiche", non inconsistenti, di cui vi è ampia traccia nel volume (norme confessionnalistiche degli anni '20 potrebbero passare indenni di fronte alla nuova Costituzione e al Nuovo Concordato?); affermare il contrario e far rimuovere i crocifissi (forse la maggioranza degli intervenuti a Ferrara, se ben capisco e conto) dando però grande forza ad una certa propaganda a cavallo tra il vittimista e l'aggressivo (da cui si è, per fortuna, in ultimo dissociata "La Civiltà Cattolica"); "riscrivere" Essa stessa le norme, attraverso una sentenza manipolativa, ma a prezzo di apparire come un commissario del Parlamento. Personalmente, com'è noto, avevo prospettato quella strada, pur consapevole dei problemi, e quindi capendo bene oggi la cautela della Corte.

Hanno prevalso le tesi espresse con particolare forza e chiarezza da Roberto Bin e da Gladio Gemma, inevitabilmente motivate in modo più ampio e *tranchant* rispetto alla Corte. Peraltro, rileggendole, coloro che hanno plaudito alla Corte perché *avrebbe* salvato i crocifissi avrebbero di che riflettere: per entrambi la conseguenza logica, più o meno automatica, è la rimozione dei crocifissi da parte dei giudici. Qualche eco che spinge in tal senso vi è in almeno una delle sfumature della breve ordinanza, quella in cui si parla di "eventuale salvezza" delle norme regolamentari, comunque non motivabile sulla base de Testo Unico del 1994. Non è quindi affatto certo neanche il fatto che esse esistano ancora, oltre ai dubbi sollevati da un obbligo contenuto in norme meramente regolamentari, qualora anche esistessero.

Ma a quale giudice rivolgersi? A uno amministrativo (come avevano fatto a Padova) o a uno ordinario (come accaduto nel precedente e più celebre caso de L'Aquila)? La domanda se l'era già posta (onore al merito) Leopoldo Coen al termine del suo intervento, cos' come contenuto nel volume, chiosando la sentenza n. 204 del 2004, intervenuta nel frattempo. Essa non è accademica, giacché la risposta può concretamente portare a esiti diversi: sappiamo che la giustizia amministrativa nella sua sede più elevata (il Consiglio di Stato) si è già pronunciata in senso favorevole al mantenimento del crocifisso; viceversa la giustizia ordinaria è notoriamente più pluralista al proprio interno. Da qui in avanti, pertanto, è ragionevole immaginare che coloro che vogliano la rimozione dei crocifissi tempestino di ricorsi proprio i giudici ordinari, lasciando perdere quelli amministrativi. E' legittimo farlo? Secondo Coen, ma non vedo come si possa facilmente sostenere il contrario, sì: la legge 205 del 2000 aveva affidato per intero il contenzioso relativo ai servizi pubblici (tra cui la scuola) ai giudici amministrativi. Tuttavia la sentenza n. 204 di quest'anno della Corte costituzionale, come ricorda appunto Coen (pag. 88 del volume) ha rimesso in questione tale scelta, stabilendo che laddove vi siano diritti soggettivi la competenza spetta alla giustizia ordinaria, mentre a quella amministrativa spetta decidere sugli interessi legittimi. Trattandosi qui di libertà religiosa dovrebbe quindi essere competente il giudice ordinario. La cosa più probabile è quindi il proliferare di ricorsi di fronte a questi ultimi, con conflitti di competenza rispetto a quelli amministrativi su cui dovrebbe intervenire la Corte di Cassazione.

Sul tempo medio e lungo l'esito dovrebbe essere quello fatale di un'anarchia giudiziaria sia rispetto al merito sia alle competenze. In un Paese normale interverrebbe forse il Parlamento con legge, ma anch'esso rischia di trovarsi divaricato tra spinte opposte, tra "intransigentismi" incrociati, così come sarebbe accaduto alla Corte. Per di più rischierebbe di essere smentito dalla Corte che, a quel punto, su una norma primaria, non potrebbe non esprimersi. A meno che il Parlamento, per evitare l'anarchia giudiziaria, non scelga responsabilmente la via bavarese, quella a mio avviso in grado di ridurre meglio il danno. Cambio quindi organo a cui rivolgo la mia esortazione, ma non cambio idea. Anzi, esco rafforzato nel mio convincimento proprio di fronte al nuovo scenario che si apre: meglio una differenza scelta dalle comunità, che una affidata alla supponenza giudiziaria.

* Professore straordinario di Diritto Pubblico Comparato, Università di Roma "La Sapienza", stefano.ceccanti@libero.it

[Home](#)

[Link](#)

[Newsletter](#)

[I Paper del Forum](#)

[Giurisprudenza](#)

[Temi di Attualità](#)

[Archivio Temi di Attualità](#)

[Speciale Europa](#)

[Speciale Regioni](#)

[Euroscopio](#)

[Telescopio](#)

[Settimana delle Istituzioni](#)

[Autorecensioni](#)